UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Aderente a Union Network International – UNI

UILCA Cassa di Risparmio di Venezia

Segreteria di Coordinamento

Venezia, 30 Luglio 2010

AGLI ISCRITTI UILCA
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

AI NOSTRI ISCRITTI
RUOLO DEI DIPENDENTI BANCARI NEL CONTRASTO AL REATO DI RICICLAGGIO E RESPONSABILITA' PERSONALE

Antiriciclaggio, un nome che evoca una fastidiosa incombenza che intralcia le procedure allo sportello, magari mentre fronteggi la coda dei clienti inferociti oppure la famigerata GIANOS 3D. Eppure dietro il concetto di antiriciclaggio si celano importanti norme di legge e significative responsabilità personali per i colleghi. L'inquadramento normativo, nell'ambito del contrasto al riciclaggio, prende le mosse da diverse disposizioni di legge, in particolare dalla Legge n.29 del 25 gennaio 2006.
Per effetto della citata legge tutti gli operatori finanziari devono predisporre controlli adeguati verso il rischio riciclaggio attraverso una adeguata verifica della clientela. Ciò consiste nell'identificazione certa del titolare effettivo dell'operazione, nell'ottenimento di informazioni sullo scopo del rapporto, nel controllo costante sulle transazioni e sulla loro compatibilità rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente.

Per quanto riguarda il ruolo dei dipendenti bancari le norme prevedono la cosiddetta"collaborazione attiva" per cui anche la semplice omissione della segnalazione si configurerebbe comunque come reato; la materia si presta naturalmente ad interpretazioni diverse, e finora il responsabile di un ufficio o di una filiale che non inoltra la segnalazione di operazione sospetta ha una responsabilità ben maggiore dell'impiegato o del cassiere che materialmente esegue l'operazione. Occorre ricordare che anche la Banca d'Italia sollecita gli istituti bancari a segnalare le operazioni che presentano caratteristiche anomale rispetto alla normale attività svolta dal cliente, ed in presenza di operazioni considerate sospette viene fatto obbligo ad ogni operatore di segnalare al proprio superiore detti avvenimenti.

La responsabilità è personale. La banca accetta difficilmente giustificazioni a fronte di un danno subito: normalmente viene attribuito al lavoratore la responsabilità dello stesso e diventa poi inutile parlare di carichi di lavoro, di buona fede o di autorizzazioni verbali. Le uniche regole che valgono sono le normative di servizio. Nel caso di contestazione da parte della banca, a parte la tempestiva comunicazione alla UILCA, vi suggeriamo alcuni comportamenti:
• se possibile non rilasciare dichiarazioni né verbali né scritte nel caso in cui non si abbia una conoscenza certa sui fatti avvenuti e sulla normativa prevista
• nel caso contestazione ai sensi dell'art 7 della legge 300 (statuto dei lavoratori) ricordiamo che è l'azienda che deve contestare i fatti in maniera precisa e dare al lavoratore cinque giorni di tempo per rispondere o chiedere un incontro dove è possibile la presenza di un rappresentante sindacale; solo successivamente l'azienda può adottare il provvedimento disciplinare.

La delicatezza del ruolo che investe il dipendente bancario nel momento in cui, suo malgrado, entra in contatto con operazioni finanziarie sospette deve presupporre una adeguata preparazione professionale ed una cautela indipendente da ogni pressione commerciale ricordando che siamo pagati per fare i bancari e non i banchieri ed è meglio diffidare da chi, magari in buona fede, si crede di esserlo.

Uilca Cassa di Risparmio di Venezia
Segreteria di Coordinamento

Largo Mattioli, 3 – 20121 MILANO
tel. 02 87943419 - 02 87942579
fax 02 87942580

Via Goito, 2 – 10125 Torino
tel. 011 6694884
fax 011 6695008

via Pietro Brembo. 2 – 30172 Venezia Mestre
tel. 041-2905392 041-2905311
fax 041-5315219

e-mail: intesasanpaolo@uilca.it - uilca.venezia@uilca.it web: www.uilcais.it